



COMUNE DI VICENZA
UFFICIO SPORT

P.G.N. *67293*
2.2. 2018

FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE
GESTIONE ATTIVITÀ E SERVIZI
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SKATEBOARD
PARCO GIOCHI "LE FORNACI" A VICENZA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì *02 FEB. 2018*

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. PROSPORT VICENZA (C.F./P.IVA 03502170248) con sede a Caldogno (VI) in via Istrana, 12 rappresentata dal Sig. Massimiliano Armellin De Sisti nato a Vicenza il 10 settembre 1968 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nell'impianto sportivo di skateboard all'interno del Parco Giochi "le Fornaci" a Vicenza, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 973 del 19.05.2017 – PGN 76445 del 07.06.2017 CIG Z4B1E38EAB

ART. 1 - Svolgimento del servizio

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto per la durata della presente convenzione, secondo il piano di utilizzo gestito da Codesta Associazione, da approntare di intesa con l'Ufficio Sport del Comune di Vicenza e per eventuali autorizzazioni straordinarie, in deroga alla presente convenzione. Saranno ammessi alle strutture Gruppi e Associazioni sportive debitamente autorizzate. Lo svolgimento delle attività sportive potrà avvenire indicativamente in corrispondenza dell'orario di apertura e di chiusura del Parco Giochi "Le Fornaci" dal martedì alla domenica, salvo deroghe autorizzate dal Comune di Vicenza per esigenze particolari, e nella giornata del lunedì, l'impianto sportivo resterà chiuso al pubblico, salvo deroghe concordate con il Comune di Vicenza.

b) Ispezione, controllo, riordino, pulizia e piccola manutenzione dell'area riservata all'impianto sportivo di cui all'oggetto, nonché dei locali eventualmente assegnati per i servizi tecnici riferiti all'impianto stesso, secondo le indicazioni concordate con gli uffici competenti del Comune di Vicenza, oltre all'impianto delle torri faro per l'illuminazione nelle ore serali dell'area, al fine del buon funzionamento delle strutture sportive;

ART. 2 - Obblighi del gestore

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature, nonché gli interventi necessari al mantenimento della buona efficienza dell'impianto sportivo stesso;



2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, con particolare riguardo ai casi di disordine pubblico ed alle eventuali infrazioni ai divieti vigenti, di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente;
6. Presentare richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di interventi di miglioria sull'impianto, che comunque alla fine del rapporto, saranno acquisiti al patrimonio comunale, senza alcun diritto di rimborso o riconoscimento di carattere economico.
7. E' consentito l'utilizzo di attrezzature audio per la produzione di musica di sottofondo che, comunque, non potrà superare la soglia dei 65 decibel nelle ore diurne e dei 55 decibel nelle ore serali e notturne, dalle ore 22,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo.
- 8.

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per n. 10 giornate l'anno per l'organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate e comunque da stabilire.

ART. 4 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno €. 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati ai servizi, con massimali adeguati.

ART. 5 – Periodo della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2021, eventualmente rinnovabile per un altro anno, alle stesse condizioni, previa attività di verifica delle prestazioni espletate durante il periodo sopracitato.

ART. 6 – Inadempienze, Penalità e Risoluzione del contratto

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite proprio personale.

In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Causa di risoluzione contrattuale è in ogni caso dovuta per le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle attività e dei servizi.

ART. 7– Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

ART. 9 – Rapporti con l'utenza

L'Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l'altro, un frequente rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all'interno della struttura, incaricati dalla Presidenza della rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode Impianto Sportivo".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in servizio negli uffici per competenza, per eventuali verifiche e/o controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 10 - Pubblicità all'interno dell'impianto

All'interno dell'impianto sportivo è consentita la pubblicità commerciale e sportiva, con esclusione di quella sindacale e politica.

ART. 11 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, in base all'eventuale piano di utilizzo ordinario predisposto dall'ufficio competente, oppure secondo il calendario formulato dal medesimo affidatario. Per le concessioni occasionali, la richiesta scritta dovrà pervenire almeno fino cinque giorni prima dell'evento.

Il concessionario è a conoscenza che l'impianto è inserito all'interno di un parco aperto al pubblico con orari stabiliti da ordinanza del Sindaco.

Eventuali variazioni di orario dovranno essere chieste e concordate con i competenti uffici comunali.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati ma non esclusivi, e la generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – Pagamento del corrispettivo - fatturazione elettronica

Il corrispettivo dovuto all' A.S.D. PROSPORT VICENZA per il servizio reso è stabilito in € 3.000,00 annui (IVA esclusa).

La fatturazione dei servizi resi dall'Associazione affidataria dovrà essere emessa con cadenza semestrale (30.06 - 31.12) di ogni esercizio a decorrere dal 31.12.2017.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, la fattura dovrà essere inviata con modalità elettronica all'indirizzo fatturesport@comune.vicenza.it, indicando il **Codice Univoco IPA** dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza "**PGKHCR**", specificando il **CIG Z4B1E38EAB**, assegnato dall'ANAC e comunicato da quest'ufficio, nonché il regime di contabilità, perchè se **ordinario** va applicato lo "split payment", se **forfettario**, non va applicato lo "split payment".

L'Ufficio Sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

ART. 14 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 15 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

ART. 16 – Controlli e rilievi

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia facoltà di ispezione, controllo, verifica delle prestazioni oggetto del presente affidamento di cui verrà redatto apposito verbale ai fini della valutazione sull'esecuzione contrattuale.

ART. 17 – Procedure di Ricorso

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41 – sito internet: www.giustizia-amministrativa.it;

Vicenza, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



A.S.D. PROSPORT SNOWBOARD
SKATEBOARD TEAM VICENZA
Via Istrana, 2
36030 CALDOGNO (VI)
Part. IVA e Cod. Fisc. 03502170248

IL DIRETTORE
UFFICIO SPORT

